## SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 3052

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, NANIA, BEVILACQUA, CARUSO Antonino, BUCCIERO, COLLINO, PONTONE, PACE, MASSUCCO, BONATESTA, BONGIORNO, FLORINO, PALOMBO, MEDURI, MORSELLI, GRILLOTTI, SPECCHIA, KAPPLER, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, BOBBIO, CONSOLO, DE CORATO, MENARDI, MULAS, PELLICINI, RAGNO e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2004

Disposizioni a favore dei piccoli azionisti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – A seguito delle note vicende dei mesi scorsi, il caso della società Parmalat S.p.a. rappresenta il caso più clamoroso di *crack* finanziario che si sia mai verificato nella storia economica d'Italia. Sono, altresì, note le gravissime conseguenze che tale dissesto ha causato a danno dei piccoli risparmiatori che hanno subìto, inconsapevolmente e senza responsabilità personale, la perdita dei propri investimenti.

Il Parlamento, nel duplice intento di salvaguardare i risparmiatori e l'elevato numero di dipendenti, ha di recente approvato le seguenti leggi: la legge 18 febbraio 2004, n. 39, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e la legge 5 luglio 2004, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

Giova ricordare che, con decreto del Ministro delle attività produttive del 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2003, n. 300, la società Parmalat S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e che, con decreto emanato in pari data, la stessa è stata estesa ad altre società del gruppo, italiane e straniere.

Il programma di ristrutturazione elaborato dall'amministrazione straordinaria si è concretizzato nella perimetrazione di alcune attività del gruppo (16 società) considerate strategiche, che sono state oggetto di un piano industriale redatto dal *management* del gruppo stesso, validato dall'*advisor* indu-

striale A.T. Kearney e discusso con il Comitato di sorveglianza.

Queste società saranno oggetto di una proposta di concordato redatta dall'amministrazione straordinaria e validata dall'advisor finanziario Close Brothers, la quale prevede il conferimento delle attività strategiche in una newCo il cui capitale sociale sarà interamente detenuto nella prima fase da una Fondazione all'uopo costituita.

Sarà la Fondazione che, a concordato approvato, distribuirà le azioni della *newCo* ai creditori del gruppo sulla base di coefficienti di riparto stabiliti nella proposta di concordato.

Il Comitato di sorveglianza che ha partecipato alla evoluzione del piano rilasciando, quando di sua competenza, i pareri circa le singole operazioni poste in essere dall'amministrazione straordinaria, sta ultimando l'istruttoria necessaria per la formulazione del parere finale da sottoporre al Ministro delle attività produttive.

In via generale, si può stimare che, seppure informalmente – non essendo terminato l'*iter* –, il Comitato è orientato per l'emissione di un parere favorevole subordinatamente al ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta e inerente la certificazione del bilancio 2003 della citata società Parmalat, nonché del parere definitivo della Close Brothers sulla proposta di concordato.

È anche possibile affermare che la procedura individuata dal Governo sta raggiungendo i risultati prefissati in termini di salvaguardia dei posti di lavoro e salvaguardia di un comparto industriale di sicuro interesse per l'economia nazionale.

Al termine della prospettata operazione i creditori della società potranno recuperare, seppur parzialmente, il proprio credito. XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli unici che rimarranno estromessi da tale possibilità saranno gli azionisti che, legittimamente, in base alle regole generali delle procedure concorsuali potranno recuperare i propri investimenti, solo nella misura in cui tutti i creditori verranno soddisfatti.

È agevole comprendere che in tal modo viene perpetrata a danno di costoro una palese discriminazione, restando esclusi *ope legis* da tale possibilità.

Per tale motivo, nella fattispecie, l'assenza di una previsione normativa anche a favore dei piccoli azionisti non è condivisibile.

Il presente disegno di legge propone una parziale modifica della normativa, recentemente approvata, volta a prevedere che il

piccolo azionista venga trattato come creditore riconoscendogli il diritto ad un *warrant* che potrebbe consentirgli, mediante sottoscrizione di azioni della nuova società, di recuperare, in *medio tempore* parte dell'investimento perduto ovvero riservare a tale categoria di risparmiatori l'eventuale risultato delle azioni revocatorie e delle cause di risarcimento danni promosse dall'amministrazione straordinaria.

All'uopo si specifica che, ai fini del presente disegno di legge, s'intende per «piccolo azionista» il soggetto – persona fisica – che abbia sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:
- «a-bis) la costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i piccoli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro;»;
- b) alla lettera c), le parole: «può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate,» sono sostituite dalle seguenti: «può prevedere l'attribuzione ai creditori o ad alcune categorie di essi, a società da questi partecipate, nonché ai piccoli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro,».